

a tante mensilità di stipendio, per quanti sono gli anni di servizio prestato, e cioè una cifra inferiore a quella portata dagli accordi a suo tempo intervenuti tra l'I. N. A. e il Dr. Giordani.

Ritenuto che l'art. 53 del contratto di lavoro del personale, applicabile come sopra è detto ai dirigenti, dispone a favore del personale stesso (in aggiunta alla liquidazione della indennità di anzianità) la liquidazione di un trattamento di quiescenza, il quale si sostanzia nella integrazione, mediante prelievemento dal fondo speciale di previdenza, della somma necessaria perché l'impiegato abbia, cumulando le polizze obbligatorie, una rendita vitalizia (o il capitale corrispondente) commisurata allo stipendio annuo lordo di tabella raggiunto, nelle proporzioni fissate dal citato art. 52;

Che tale disposizione deve applicarsi a favore del dr. Giordani per i motivi che seguono:

a) le citate deliberazioni consiliari, dopo di aver stabilito quella che deve essere l'indennità impiego privato spettante gli, dispongono che resta fermo il contributo dell'Amministrazione al premio annuo di assicurazione, per modo che le parti avendo ricostituito l'obbligatorietà della polizza e del suo incremento premi, hanno dimostrato di considerare il trattamento di previdenza come a se stante e aggiuntivo